



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

DOC. N. 32 bis/XVII/A

**Approvazione dello statuto dell'Ente regionale per il
diritto allo studio universitario di Sassari**

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI SASSARI

STATUTO

(testo sottoposto al CdA del 22 luglio 2026)

Articolo 1

Legge istitutiva

1. L'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Sassari è stato istituito con la Legge Regionale 14 settembre 1987, n. 37 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna" e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

Denominazione e sede

1. Negli atti l'Ente si identifica con il nome "Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Sassari", di seguito qui denominato Ersu di Sassari.
2. Ha sede legale ed amministrativa in Sassari, in via Michele Coppino n. 18.

Articolo 3

Norme generali di riferimento

1. All' Ersu di Sassari si applicano le disposizioni previste dalla Legge istitutiva di cui all'art. 1 e, in quanto compatibili, le disposizioni della Legge 2 dicembre 1991 n. 390 "Norme sul diritto agli studi universitari" e le disposizioni di legge previste per gli Enti Pubblici non aventi natura economica e in particolare:

a) Legge Regionale 3 maggio 1995, n. 11 "Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna, in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione".

b) D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

c) D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6".

d) Legge Regionale 15 maggio 1995 n. 14 "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali".

e) Legge Regionale 23 agosto 1995 n. 20 "Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale".

f) Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione".

g) Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, 23".

h) L.R. 25 novembre 2014 n. 24 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione".

i) la legge regionale 20 ottobre 2016 n. 24 "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi".

l) L.R. 18 giugno 2018 n. 21 "Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016".

m) la L.R. 21 giugno 2021, n. 10 avente ad oggetto: "Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 1 del 1977, alla L.R. n. 26 del 1985, alla L.R. n. 32 del 1988, alla L.R. n. 31 del 1998, alla L.R. n. 7 del 2005, alla L.R. n. 3 del 2009 e alla L.R. n. 2 del 2016".

2. All' Ersu di Sassari si applicano altresì le norme di rango sovraordinato dello Stato e dell'Unione europea e le disposizioni previste nelle leggi statali non confliggenti con l'ordinamento regionale.

Articolo 4

Natura giuridica

1. L'Ersu di Sassari è ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è un Ente strumentale della Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 5

Autonomia e potestà regolamentare

1. L'Ersu di Sassari ha potere regolamentare e gode di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.

Articolo 6

Finalità istituzionali

1. In armonia con quanto disposto dagli articoli 3, 33, 34, e in attuazione dell'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione della Repubblica Italiana, l'Ersu di SASSARI ha lo scopo di perseguire le seguenti finalità istituzionali:

- a) promuovere l'accesso e facilitare la frequenza ai corsi universitari, postuniversitari e d'istruzione superiore;
- b) permettere il raggiungimento dei più alti gradi d'istruzione e di preparazione professionale agli studenti capaci e meritevoli, rimuovendo gli ostacoli d'ordine economico e sociale che a ciò si frappongono;
- c) favorire l'orientamento verso facoltà, istituti d'istruzione superiore, corsi postuniversitari le cui materie d'insegnamento siano coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e con la realtà produttiva e sociale della Sardegna.

2. L'Ersu di Sassari recepisce, dandone attuazione, le linee d'indirizzo e le disposizioni emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna in materia di diritto allo studio universitario e di sostegno all'istruzione universitaria nelle diverse tipologie e nei vari gradi.

3. Il perseguimento delle finalità elencate nel precedente comma 1 si realizza attraverso la collaborazione con la Regione, le Università, gli Enti locali, le istituzioni equipollenti di pari grado, gli Istituti di istruzione superiore, altri Enti ed istituzioni dell'Unione Europea e dello Stato e gli ordini professionali

Articolo 7

Interventi per il diritto allo studio

1. L'Ersu di Sassari persegue le finalità del precedente articolo mediante la programmazione e l'attuazione dei seguenti servizi ed interventi per il diritto allo studio, in attuazione dell'art. 3 della citata L.R./37/1987:

- a) assegni di studio e borse di studio;
 - b) servizi abitativi;
 - c) prestiti d'onore;
 - d) servizi di mensa;
 - e) facilitazioni di trasporto;
 - f) servizi di orientamento professionale;
 - g) servizi editoriali e librari;
 - h) servizi per attività culturali, ricreative e turistiche;
 - i) servizi sanitari e di medicina preventiva;
 - l) servizi di promozione sportiva;
 - m) servizi speciali per studenti portatori di handicap;
 - n) servizi intesi a facilitare la frequenza di studenti stranieri, apolidi e rifugiati politici di cui all'ultimo comma dell'articolo seguente;
 - o) ogni altro servizio utile a favorire l'attuazione del diritto allo studio e a sostenere la formazione universitaria e post universitaria.
2. I servizi e gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e altri contributi finanziari non destinati alla generalità degli studenti sono attribuiti per concorso agli studenti in possesso di specifici requisiti di merito e di reddito e mediante procedure di selezione dei beneficiari.

Articolo 8

Destinatari degli strumenti e dei servizi del diritto allo studio

1. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 68/2012 i destinatari degli strumenti e dei servizi del diritto allo studio sono studenti iscritti ai corsi di:

- a) laurea;

- b) laurea magistrale a ciclo unico;
 - c) laurea magistrale biennale;
 - d) specializzazione di durata almeno biennale (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368);
 - e) dottorato di ricerca attivato ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, art. 4. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca accedono al posto alloggio e possono accedere alla borsa di studio, purché non beneficiari della borsa di studio erogata dall'Università, a valere sui finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche o private;
 - f) dell'Istituto Superiore di Scienze religiose Sassari-Tempio;
 - g) del Conservatorio statale di musica di Sassari con i corsi di triennio di primo livello e biennio di secondo livello;
 - h) dell'Accademia delle Belle Arti di Sassari con i corsi di primo livello, di secondo livello e quinquennali a ciclo unico;
2. L'Ersu, ai sensi del D.Lgs. n. 68/2012 ed in attuazione delle direttive emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna in materia di diritto allo studio, con l'approvazione del programma annuale di interventi stabilisce le risorse da assegnare e le modalità di accesso agli strumenti e servizi per il diritto allo studio nonché i criteri di selezione dei beneficiari per i servizi attribuiti per concorso.
3. Nell'attuazione degli interventi sono garantite le parità di trattamento, indipendentemente dalla regione o dallo Stato estero di provenienza dei destinatari.
4. L'Ersu di Sassari, nell'attuazione degli interventi e dei servizi, assicura altresì il rispetto dei principi sulla parità e determinazione di genere, nell'osservanza della normativa regionale, nazionale e comunitaria e in collaborazione con la Commissione Regionale delle Pari Opportunità.
5. Gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici usufruiscono degli strumenti e dei servizi e secondo le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 9

Organi dell'Ersu di Sassari

1. Sono organi dell'Ersu di Sassari:
- a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10

Nomina del Presidente

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 3, della L. R. 23 agosto 1995, n. 20, il Presidente dell'Ersu di Sassari è nominato con decreto del Presidente della Regione, d'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di Sassari.

Articolo 11

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed ha le seguenti funzioni:
 - a) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'attuazione degli indirizzi emanati dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) adotta gli atti e sottoscrive la corrispondenza relativamente alle materie non ascrivibili ad attività di gestione, nonché i provvedimenti espressamente ad esso attribuiti da norme di legge o regolamentari o statutariamente previsti.
 - c) vigila sull'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Ente;
 - d) esercita ogni altro potere attribuitogli dalla normativa vigente.
2. Il Presidente ha accesso diretto a tutti gli atti amministrativi e contabili dell'Ente, ad eccezione degli atti sottoposti alla normativa sulla protezione dei dati personali e di quelli sottratti alla visione dalla normativa vigente.
3. Nei casi di necessità ed urgenza e qualora non sia possibile convocare il Consiglio, adotta, acquisito il parere di legittimità del Direttore Generale, i provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica in occasione della seduta consiliare immediatamente successiva.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono esercitate da uno dei componenti il Consiglio, all'uopo designato dal Presidente stesso, o in mancanza dal Consigliere più anziano di età.
5. Il Presidente che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente della Regione e per conoscenza ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio dei Revisori e al Direttore Generale dell'Ersu di Sassari.

Articolo 12

Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Ai sensi art. 21 della L. R. 23 agosto 1995, n. 20 il Consiglio di Amministrazione è composto da:
 - a) il Presidente;
 - b) due rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;
 - c) un rappresentante dell'Università degli Studi di Sassari, eletto dal corpo docente e dai ricercatori;
 - d) un rappresentante degli studenti, che sia in corso di laurea all'atto dell'elezione, eletto dagli studenti medesimi.
2. Le regole sulle modalità delle elezioni previste nell'art. 21 comma 1 lettere a), b), c) della L.R. n. 20/1995 sono stabilite, nel rispetto della legge medesima, dal Consiglio regionale e dall'Università.
3. Il Consiglio regionale e l'Università stabiliscono altresì le regole sulle modalità di sostituzione dei componenti eletti ai sensi del comma 1 che, per qualunque causa, cessino dall'ufficio.

4. In caso di cessazione, per qualunque causa, dall'ufficio di componente del consiglio di amministrazione, si applica l'art. 22 comma 2 del presente Statuto.

Articolo 13

Nomina del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Sassari è nominato con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 21 della L. R. 23 agosto 1995, n. 20.

Articolo 14

Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. In conformità con gli indirizzi della programmazione e della legislazione nazionale e regionale, il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo politico e gestionale, organizzativo, amministrativo, finanziario ed economico-patrimoniale delle materie finalizzate all'assistenza e al sostegno degli studi universitari e per la loro attuazione affidate dalla legislazione vigente all'Ersu di Sassari.

2. Al Consiglio di Amministrazione competono i seguenti poteri:

- a) definire gli obiettivi da conseguire, le priorità, le direttive generali e gli specifici programmi di attività dell'Ente, in conformità a quanto stabilito dagli atti di programmazione degli interventi regionali in materia di Diritto allo Studio e nell'osservanza delle eventuali direttive impartite dalla Giunta regionale;
- b) approvare il Bilancio di previsione e le sue variazioni;
- c) approvare il rendiconto generale;
- d) quantificare le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle varie finalità dell'Ente;
- e) verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- f) predisporre lo statuto dell'Ente e le sue modifiche;
- g) deliberare i regolamenti relativi al funzionamento degli organi interni e riclassificare di conseguenza l'elenco;
- h) deliberare i regolamenti interni, gli atti a contenuto generale e quelli riguardanti l'ordinamento dei servizi dell'Ente;
- i) approvare i regolamenti relativi alla gestione amministrativa, contabile e patrimoniale;
- l) definire sulla base delle direttive della Regione Sardegna, i criteri generali da seguire per l'accesso agli strumenti e ai servizi, nonché determinare gli importi dei contributi finanziari, dei sussidi o di altre agevolazioni in favore degli studenti, ed altresì stabilire le tariffe, i canoni ed analoghi oneri a carico degli studenti o di terzi per i servizi resi;
- m) deliberare sugli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- n) deliberare sull'acquisizione e restituzione di immobili e terreni e sull'accettazione di donazioni, eredità e legati e sulle relative autorizzazioni;
- o) deliberare sull'assunzione di mutui e prestiti;

- p) deliberare sulla costituzione di società e di altre forme associate e sulla partecipazione ad esse;
- q) deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni su proposta del Direttore Generale;
- r) deliberare sul piano triennale del fabbisogno del personale e delle dotazioni organiche;
- s) proporre, con atto deliberativo, la nomina del Direttore Generale;
- t) nominare i direttori dei Servizi, sentito il parere del Direttore generale;
- u) individuare ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e L.190/2012 il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- v) adottare ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e L.190/2012 il Piano triennale della Prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- z) adottare il Piano Integrato di attività e Organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021.

3. I Consiglieri di amministrazione hanno accesso diretto a tutti gli atti amministrativi e contabili dell'Ente, ad eccezione degli atti afferenti il personale sottoposti alla normativa sulla protezione dei dati personali e quelli sottratti alla visione dalla normativa vigente.

4. Organizzazione e modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio di Amministrazione sono disciplinati con apposito Regolamento.

5. Al Consiglio di Amministrazione inoltre è attribuita ogni altra competenza che risulta non specificatamente attribuita alla competenza degli altri Organi dell'Ente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Articolo 15

Partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

- 1. Ha titolo a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con diritto di parola ma non di voto, il Direttore Generale.
- 2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Possono essere ammessi estranei solo per comunicazioni o approfondimenti istruttori o tecnici su argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- 3. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a decisioni concernenti interessi propri e dei loro parenti o affini fino al quarto grado, o di società delle quali siano amministratori o soci o dipendenti.
- 4. Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 37/87 ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Presidente del Collegio Revisore dei Conti o un suo delegato.
- 5. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono esercitate dal Direttore Generale o da uno dei Direttori di Servizio o dipendente dell'Ente appositamente incaricato dal Direttore Generale o, in caso di assenza, da uno dei partecipanti alla riunione.

Articolo 16

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale o, occasionalmente, altrove, purché in Italia o in un altro dei Paesi dell'Unione Europea, almeno una volta ogni due mesi, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei Consiglieri in carica ovvero dal Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere ordinarie e straordinarie e dedicate all'esame delle materie di competenza del Consiglio così come previsto dall'art. 14 del presente Statuto.
3. Le modalità e i termini di convocazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Sassari di cui all'art. 14 del presente Statuto.

Articolo 17

Ordine del giorno e validità delle sedute

1. L'avviso di convocazione deve indicare, seppure in modo sommario, gli argomenti da trattare nella seduta.
2. Il Presidente può disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno tre componenti.

Articolo 18

Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Sono approvate le deliberazioni che ottengono la maggioranza dei voti favorevoli espressi dai Consiglieri presenti all'adunanza. Per l'approvazione del rendiconto o del bilancio preventivo e per le deliberazioni concernenti lo statuto, i regolamenti e le loro modifiche è richiesto il voto a favore della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono atti pubblici e devono essere pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" nel sito WEB dell'Ente.

Articolo 19

Verbalizzazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale o da chi abbia svolto la funzione di segretario verbalizzante. L'intero processo verbale viene approvato in una successiva seduta del C.d.A.
2. Le modalità di redazione, di custodia, di archiviazione e di accesso ai verbali e alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono indicate nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Sassari di cui all'art. 14 del presente Statuto.

Articolo 20

Dimissioni, Sostituzioni e Revoca degli amministratori

1. Il componente il Consiglio che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio dei Revisori.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede immediatamente, e comunque non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di rinuncia, a darne notizia al Presidente della Giunta regionale per la conseguente sostituzione.
3. Le dimissioni dei Consiglieri non hanno effetto prima della relativa sostituzione disposta con Decreto dal Presidente della Giunta Regionale.
4. Ai fini delle sostituzioni dei componenti dimissionari si rimanda alle regole stabilite dal Consiglio regionale e dall'Università e dall'art. 12, comma 3 del presente Statuto.
5. Alla revoca dall'incarico di singoli componenti del Consiglio di Amministrazione si applica l'articolo 7 della Legge regionale 3 maggio 1995, n. 11.

Articolo 21

Decadenza dall'incarico degli amministratori

1. I casi di decadenza dalla carica di componente il Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Sassari, previsti all'art. 6 comma 2, punto 1 della L.R. n. 37/1987, trovano la loro compiuta disciplina nell'art. 4 della L.R. n. 20/1995.
2. Decadono dalla carica di membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Sassari i consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo collegiale di cui fanno parte.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alla normativa vigente in materia.

Articolo 22

Durata del Consiglio di Amministrazione

1. La durata del Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Sassari è pari a quella del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Sassari (quattro anni).
2. I Consiglieri nominati in sostituzione di altri che abbiano cessato dall'ufficio prima dell'ordinaria scadenza, durano in carica fino al termine di scadenza previsto per i Consiglieri che essi hanno sostituito.
3. Qualora il Consiglio di Amministrazione non venga ricostituito entro il termine di scadenza previsto, il medesimo Consiglio di Amministrazione è prorogato nelle sue funzioni per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del predetto termine.
4. Nel periodo di proroga, l'organo amministrativo scaduto può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
5. Trascorso il predetto periodo di proroga senza che il Consiglio di Amministrazione sia stato ricostituito, la Giunta regionale, ai sensi della Legge Regionale 7 gennaio 1977 n. 1, nomina un Commissario per un periodo non superiore a sei mesi.
6. Gli atti posti in essere dal Commissario sono pubblici.
7. Le modalità di redazione delle deliberazioni commissariali, di custodia, di archiviazione e di accesso agli atti sono le medesime previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23

Compensi degli amministratori

1. I compensi spettanti al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Sassari sono quelli previsti dalla normativa regionale.

Articolo 24

Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ersu di Sassari, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da tre membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica per un periodo di tempo di durata pari a quello del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal collegio stesso fra i tre membri effettivi.

Articolo 25

Funzioni del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ersu di Sassari, e a tal fine svolge i seguenti compiti:

a) verifica, almeno ogni quadrimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Ente;

b) redige la relazione al rendiconto generale, che contiene un giudizio complessivo sulla gestione, nonché eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione stessa;

c) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione;

d) presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'Ente.

2. Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza, di cui alle lettere a) e c), al Consiglio di Amministrazione dell'Ente e all'Assessore regionale cui compete il controllo.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha diritto di accesso alle scritture contabili, agli atti e ai documenti dell'Ente e può procedere, anche individualmente, ad attività di ispezione.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 26

Decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Le decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere prese a maggioranza. Il Revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 27

Compensi dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed al suo Presidente competono le indennità previste dalla normativa regionale.

Articolo 28

Direzione Generale dell'Ente e Direzioni di servizio

1. Le funzioni di Direzione Generale dell'Ersu di Sassari sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, ad iniziativa dell'Assessore competente in materia di personale e su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Sassari, ai sensi art. 33 della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31.

2. Le funzioni di Direzione Generale possono essere conferite per un periodo massimo di cinque anni, nel rispetto degli artt. 28, 29 e 33 della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31.

3. Allorché le funzioni di Direzione Generale sono attribuite a persone esterne all'Ente e all'Amministrazione regionale, il conferimento avviene con le medesime modalità previste al comma 1 del presente articolo e nel rispetto dell'art. 29 della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31.

4. La Direzione Generale è la struttura organizzativa di primo grado ed è sovraordinata ai servizi.

5. I servizi sono strutture organizzative di secondo grado, costituite per l'esercizio anche decentrato di funzioni omogenee, affini o complementari di carattere permanente o continuativo.

Articolo 29

Compiti del Direttore Generale e dei Direttori di Servizio

1. Il Direttore Generale dell'Ersu di Sassari collabora con il Consiglio di Amministrazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione.

2. Al Direttore Generale dell'Ersu di Sassari spettano altresì le funzioni previste negli artt. 23 e 24 della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31.

3. Le funzioni ed i compiti di Direttore di Servizio dell'Ersu di Sassari sono svolti ai sensi degli artt. 23 e 25 della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31.

Articolo 30

Indirizzo, vigilanza e controllo

1. I controlli sugli atti dell'Ente sono effettuati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 31

Atti sottoposti a controllo

1. Sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità e di merito, consistente nella valutazione della coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della programmazione regionale e con le direttive impartite dalla Giunta regionale e con gli atti di indirizzo degli Assessorati competenti, gli atti rientranti nelle seguenti categorie:

- a) programmi di attività;
- b) bilanci di previsione e relative variazioni e bilanci generali;
- c) regolamenti interni;
- d) atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione e contratti di valore superiore a 500 mila euro. In tal caso, l'atto da sottoporre a controllo è quello di attivazione della procedura di gara;
- e) regolamenti ed altri atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici, il piano triennale del fabbisogno del personale, le dotazioni organiche, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;
- f) deliberazioni concernenti la costituzione di società e di altre forme associate e la partecipazione ad esse;
- g) atti attinenti alle procedure concorsuali ed alla costituzione di rapporti di lavoro;
- h) atti attinenti all'attribuzione di incarichi di consulenza.

Articolo 32

Trasmissione degli atti

1. Gli atti soggetti a controllo sono inviati, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione all'Assessorato regionale competente per materia.
2. Il controllo degli atti di cui alle lettere e) e g) dell'articolo 31 è effettuato dall'Assessorato competente in materia di Personale.
3. Il controllo degli atti di cui alla lettera h) dell'articolo 31 è effettuato dall'Assessorato competente nelle materie oggetto dell'attività dell'Ente.
4. Gli atti di cui alla lettera b) dell'articolo 31 sono sottoposti anche al controllo preventivo di legittimità contabile dell'Assessorato competente in materia di bilancio e sono inviati, per conoscenza, al Consiglio regionale.
5. Al fine di semplificare e snellire le procedure di controllo, quando gli atti di cui alla lettera b) riguardino spese relative al personale dipendente, gli stessi sono trasmessi anche all'Assessorato del Personale, che esprime il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell'atto.

Articolo 33

Termini per la presentazione dei bilanci e delle relative variazioni

1. Il bilancio di previsione dell'Ente e le relative variazioni, quando le entrate derivino anche in parte da trasferimenti della Regione, deve essere adottato entro venti giorni dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio regionale o delle relative variazioni.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio regionale, devono essere adeguate le entità dei contributi previsti nel proprio bilancio a quelle dei contributi contenuti nel bilancio regionale, mediante apposite variazioni di bilancio, da sottoporsi a controllo con le modalità di cui all'articolo 32, primo e quarto comma.

3. Al fine di rendere efficace il controllo sulle variazioni di bilancio, il termine ultimo per la presentazione delle stesse è fissato nel 20 novembre dell'anno a cui si riferiscono. Possono essere ammesse variazioni oltre tale data solo quando queste si riferiscano ad eventi verificatisi successivamente al 20 novembre e quelle previste dal comma 5, art. 51 del D.lgs. n. 118/2011.

Articolo 34

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 118/2011 se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

2. L'esercizio provvisorio può essere concesso per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 35

Rendiconto generale

1. Il termine per la presentazione del rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente è stabilito dalla normativa nazionale e regionale.

2. Il rendiconto generale è elaborato secondo quanto previsto dalla normativa vigente e deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori e dagli allegati previsti dal D.lgs. n. 118/2011.

Articolo 36

Disposizioni finali

1. Le disposizioni contenute nei previgenti atti di natura regolamentare adottati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Sassari e/o da un suo Commissario contrarie alle disposizioni contenute nel presente Statuto o con esso incompatibili sono abrogate.

2. Il presente Statuto consta di 36 articoli e diviene esecutivo a conclusione delle previste procedure di approvazione.